

**TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. .../2021**

tra

ALFA SRL

ATTORE

e

A. D.

M. D.

CONVENUTI CONTUMACI

Oggi 22 marzo 2022 ad ore 9:30 innanzi al dott. Damiano Dazzi, sono comparsi:

per parte attrice l'avv...., il quale precisa le conclusioni come da separato foglio già depositato in telematico in data 18/03/2022.

E' presente ai fini della pratica forense la dr.ssa....

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Successivamente pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Non sono presenti i procuratori delle parti.

La sentenza viene immediatamente depositata in via telematica.

Il Giudice

dott. Damiano Dazzi

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. .../2021 promossa da:

ALFA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Ro., con il patrocinio dell'avv....;

ATTRICE

**contro**

A. D.

M. D.

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI

Parte attrice ha così precisato le conclusioni:

"Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice unico, contrariis reiectis:

Nel merito:

- 1) dichiarare aperta la successione di T. nata a \*\*\* il 25.05.1934 e qui ivi deceduta 12/12/2011;
- 2) dichiarare che D. A., nato a \*\*\* il 30/08/1956 (C.F. \*\*\*, ha accettato l'eredità del defunto genitore T. , avendo lo stesso compiuto atti manifestanti la volontà di accettazione riguardanti l'immobile posto in Correggio, Via \*\*\* n. 5, int.6., unità censita al Catasto Urbano dello stesso Comune al Foglio \*\*\*, mappale \*\*\*, sub. \*\*\*, cat. A3, Cl. 3, vani 7, R.C. 578,43 e Foglio \*\*\* mappale \*\*\* sub. \*\*\*, Cat. C6, Cl. 4, mq 17, R.C. 71,99, immobile caduto nell'asse ereditario;
- 3) accertare e dichiarare, pertanto, il subentro, ab intestato o a diverso titolo, dello stesso D. A., quale unico erede, nella titolarità del compendio ereditario facente capo alla Sig.ra T. del quale faceva parte la quota indivisa di 3/4 dell'appartamento afferente l'edificio condominiale posto in Correggio, Via \*\*\* n. 5, int. 6 , unità censita al Catasto Urbano dello stesso Comune al
  - Foglio \*\*\*, mappale \*\*\*, sub. \*\*\*, cat. A3, Cl. 3, vani 7, R.C. 578,43 e
  - Foglio \*\*\* mappale \*\*\* sub. \*\*\*, Cat. C6, Cl. 4, mq 17, R.C. 71,99 ;
- 4) accertare e dichiarare che D.M., in qualità di comproprietario dell'appartamento con annesso garage, afferente l'edificio condominiale sito in Correggio, Via \*\*\* n. 5, int. 6 , unità censita al Catasto Urbano dello stesso Comune al Foglio \*\*\*, mappale \*\*\*, sub. \*\*\* e al Foglio \*\*\* mappale \*\*\* sub. \*\*\*, è obbligato in solido con il padre, D. A., all'adempimento degli oneri derivanti dal contratto d'appalto da quest'ultimo stipulato con la Alfa srl e, per l'effetto, condannarlo al pagamento del corrispettivo dovuto alla Società attrice per l'opera dalla stessa prestata, ammontante ad € 62.578,23, o a quella diversa maggiore o minore somma che fosse accertata in corso di causa, oltre interessi di mora e maggior danno da ritardato pagamento;
- 5) in via subordinata, dirsi tenuto D.M. a pagare alla Alfa Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 62.578,23 oltre interessi, o quella maggiore o minore che dovesse essere accertata e determinata nel corso del giudizio, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento;
- 6) ordinare al Conservatore dei RR.II. di Reggio Emilia di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza con esonero da sua responsabilità;
- 7) pronunciare sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege;
- 8) condannare delle parti convenute al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa oltre IVA e C.p.a. se e in quanto dovuti, nonché a eventuali spese di CTU e CTP".

## **MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1.

Con atto di citazione notificato il 02/02/2021, Alfa Srl conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, D. A. e D.M., chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta accettazione dell'eredità da parte di D. A., nella sua qualità di chiamato all'eredità relitta dalla madre defunta T.

Chiedeva inoltre di accertare e dichiarare che l'altro convenuto, D.M., "in qualità di comproprietario dell'appartamento sito in Correggio, Via \*\*\* n. 5, int. 6, unità censita al Catasto Urbano dello stesso Comune al foglio \*\*\*, mappale \*\*\*\*", fosse "obbligato in solido con il padre, D. A., all'adempimento degli oneri derivanti dal contratto d'appalto da quest'ultimo stipulato con la Alfa srl e, per l'effetto, condannarlo al pagamento del corrispettivo dovuto alla Società attrice per l'opera dalla stessa prestata, ammontante ad € 62.578,23, o a quella diversa maggiore o minore somma che fosse accertata in corso di causa, oltre interessi di mora e maggior danno da ritardato pagamento".

In via subordinata, chiedeva la condanna di D.M. al pagamento della "*somma di € 62.578,23 oltre interessi, o quella maggiore o minore che dovesse essere accertata e determinata nel corso del giudizio, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento*".

I convenuti non si costituivano in giudizio, di talché all'udienza del 20/05/2021 ne veniva dichiarata la contumacia.

Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa - istruita solo documentalmente - veniva rinviata all'odierna udienza per discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

2.

Fatte queste premesse, la domanda proposta da parte attrice nei confronti di D. A. è fondata e deve essere accolta.

D. A., infatti, successivamente alla morte della madre T., deceduta a \*\*\* il 01/12/2011, ha posto in essere comportamenti concludenti che presupponevano necessariamente la sua volontà di accettare tacitamente l'eredità della madre.

Sul punto, giova rammentare che l'art. 476 c.c. dispone che "*..l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede..*", e che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che detta accettazione tacita possa essere desunta anche dal comportamento del chiamato che abbia compiuto atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (cfr. ex multis Cass. n. 22317/2014; Cass. n. 10796/2009; Cass. n. 5226/2002; Cass. n. 7075/1999).

In effetti, il comportamento di D. A., emergente dalle produzioni documentali, consente di ritenere provati i fatti posti da parte attrice a fondamento della domanda di accertamento dell'accettazione tacita di eredità, dovendosi in particolare ritenere, in adesione alle argomentazioni svolte sul punto dalla Alfa Srl e sulla base della documentazione prodotta, che D. A., affidando nel corso dell'anno 2017 alla Alfa Srl l'appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'appartamento sito in Via \*\*\* da Correggio n. 5, in cui egli è rimasto residente con la moglie Be. anche dopo la morte della madre quantomeno sino al 17/12/2020 (doc. 31) ed ancora sino al

02/02/2021 (data di ricezione della notifica della citazione), abbia compiuto atti che presupponevano necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità della madre T. , come si è detto deceduta il 01/12/2011 (doc. 26), trattandosi di atti che lo stesso convenuto non avrebbe avuto il diritto di compiere se non nella sua qualità di erede.

L'appartamento nel quale sono stati effettuati i lavori in questione (unità censita in catasto al foglio 29, particella 299) era in comproprietà della de cuius T. , madre di D. A., per la quota di 3/4 (cfr. visura catastale di cui al doc. 32),

Si consideri che la Alfa Srl - per i lavori commissionati da D. A. ed eseguiti presso il succitato immobile sito in Correggio, Via \*\*\* n. 5, iniziati nel mese di giugno 2017 (cfr. comunicazione di inizio lavori del 12/06/2017 di cui al doc. 6) - ha emesso nei confronti di D. A. la fattura n. 8 del 13/03/2019, pari ad € 62.578,23 Iva compresa (€ 56.889,30 + Iva), e lo stesso D. A. è stato condannato da questo Tribunale a pagare alla Alfa Srl, a titolo di compenso per tali opere appaltate, la somma di € 54.118,98 + Iva con la sentenza n. 1048/2021 pubblicata il 21/09/2021 (procedimento RG 3392/2019), la quale ha accertato l'esistenza di contratto di appalto tra la Alfa Srl ed A. D., avente ad oggetto proprio i predetti lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nell'appartamento sito in Via \*\*\* n. 5, a C.

A ciò si aggiunga che, avendo D. A. mantenuto la propria residenza presso tale immobile ininterrottamente per almeno nove anni dopo il decesso della de cuius T. , egli fosse nel possesso del predetto bene immobile, come si evince sia dai certificati di residenza in atti, sia dall'esito della notifica del 02/02/2021 della citazione introduttiva del presente giudizio.

Ciò posto, si rileva che, secondo costante giurisprudenza (v. Cass. n. 21436/2018), "in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c."

E' stato affermato che "l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice; tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius" (v. Cass. n. 15690/2020).

In definitiva, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, pur non presupponendo di per sé la volontà di chi li possiede di accettare l'eredità (potendo anche dipendere da un mero intento conservativo del chiamato), rappresenta tuttavia circostanza valutabile, unitamente alla mancata redazione dell'inventario, ai fini dell'accertamento dell'accettazione "ex lege", di cui sono elementi costitutivi, appunto, l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (Cass. civ. 19.7.2006, n. 16507).

La norma contenuta nell'art. 485 c.c. contempla, dunque, un'ipotesi di accettazione ex lege dell'eredità, prevedendo che il chiamato all'eredità che si trovi, a qualunque titolo, nel possesso dei beni ereditari assuma la qualità di erede puro e semplice qualora non provveda a redigere l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.

Nel caso di specie, ad avviso di questo Giudice, risultano integrati i requisiti della fattispecie di cui all'art. 485 c.c.: non risulta infatti agli atti essersi effettuato inventario ai sensi dell'art. 485 c.c.; sono provate l'apertura della successione e la delazione ereditaria; inoltre è dimostrata la circostanza del possesso dell'immobile oggetto dell'eredità materna da parte di D. A., tenuto conto delle certificazioni anagrafiche di residenza, che hanno un indubbio valore presuntivo, delle risultanze della notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, e dei lavori in appalto commissionati nel 2017 alla Alfa Srl dallo stesso D. A., riguardanti l'abitazione nel quale risiede e di cui era comproprietaria la madre per la quota di 3/4, dai quali è agevole far discendere che D. A. è stato, sin dalla data della morte della madre (01/12/2011), e quantomeno sino al 02/02/2021 (quindi per circa 9 anni), residente nell'immobile oggetto di successione e, quindi, nel possesso dell'immobile rilevante ai sensi dell'art. 485 c.c.

E' dunque corretto ritenere presuntivamente provata l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte dello stesso quale erede puro e semplice (in mancanza di redazione dell'inventario).

Deve essere altresì accolta la richiesta di trascrizione della presente sentenza in presenza delle condizioni di cui all'art. 2648 c.c.

3.

Non è invece fondata la domanda svolta nei confronti di D.M. (figlio di D. A.).

Va innanzitutto premesso che il contratto di appalto, come accertato nella summenzionata sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1048/2021, passata in giudicato, è stato stipulato tra D. A. (committente) e Alfa Srl (appaltatrice), e dunque D.M., pur se di fatto informato dei lavori, non era parte di tale rapporto negoziale.

La fonte della sua obbligazione non può pertanto essere di natura contrattuale.

Parte attrice ha sostenuto - a fondamento di detta domanda di condanna di D.M. al pagamento della somma di € 62.578,23 quale compenso dell'appalto stipulato tra D. A. e Alfa Srl - l'assunto secondo cui D.M., quale comproprietario dell'immobile sul quale erano stati eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria commissionati dal padre alla Alfa Srl, sarebbe "obbligato in solido per le obbligazioni contratte per la cosa comune".

L'assunto non può essere condiviso.

Infatti, con riferimento alle obbligazioni assunte da D. A. nell'interesse della cosa comune nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della

solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile - la responsabilità dei comunisti è retta dal criterio della parziarietà e non già della solidarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse della cosa comune si imputano ai singoli comproprietari soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie (cfr. Cass. SS.UU., Sentenza n. 9148 del 08/04/2008).

Contrariamente dunque a quanto sostenuto dalla difesa attorea, non sussiste alcuna solidarietà passiva dei partecipanti alla comunione con riguardo alle obbligazioni assunte nell'interesse della cosa comune nei confronti di terzi.

La sentenza della Suprema citata da parte attrice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21907 del 21/10/2011) riguarda la ben diversa fattispecie dei comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio che sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, e nella specie, la Suprema Corte ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto con quello già enunciato dalle summenzionate Sez. Un. n. 9148 del 2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale.

Improprio risulta infine, sotto il profilo della sussidiarietà, la domanda subordinata svolta nei confronti di D.M. di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., ostando il carattere sussidiario dell'azione generale di arricchimento (artt. 2041 e 2042 cod. civ.). Si rammenta infatti che, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., uno dei presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa è rappresentato dalla sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.). L'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, abbia a disposizione, come avvenuto in specie, un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (cfr. Sezioni Unite n. 28042 del 25/11/2008).

Sulla base delle superiori considerazioni, la domanda principale svolta nei confronti di D.M. va quindi respinta in quanto infondata, e la domanda subordinata di arricchimento senza causa va dichiarata inammissibile in ragione del carattere sussidiario dell'azione generale di arricchimento (artt. 2041 e 2042 cod. civ.).

4.

Quanto infine alla regolamentazione delle spese di lite, nel rapporto processuale tra Alfa Srl e D. A., le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di quest'ultimo.

Le spese si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018.

Alla luce del valore indeterminabile della domanda svolta nei confronti di D. A., e della bassa complessità delle questioni sottese a detta domanda, si applica lo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00; le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria; la natura non particolarmente complessa delle questioni di diritto e di fatto trattate, la natura documentale della causa, la mancata assunzione di prove costituenti e l'adozione del modulo decisorio semplificato della discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c., giustificano una riduzione del 50% dei compensi di tutte le fasi, corrispondenti, rispettivamente, ad € 810,00, ad € 574,00, ad € 860,00 e ad € 1.384,00.

Anche il contributo unificato da riconoscere a parte attrice va parametrato al valore indeterminabile della domanda svolta nei confronti di D. A. (€ 518,00), a cui occorre aggiungere la marca da bollo pari ad € 27,00.

Nulla invece deve disporsi in ordine alle spese nel rapporto processuale tra parte attrice e l'altro convenuto D.M..

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:

- 1) Accerta e dichiara l'accettazione tacita dell'eredità di T. , deceduta a \*\*\* il 01/12/2011, da parte di D. A., e conseguentemente che D. A. è erede di T. .
- 2) Ordina al Conservatore dei R.R.I.I. competente per territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni sua responsabilità.
- 3) Rigetta la domanda svolta in via principale da parte attrice nei confronti del convenuto D.M..
- 4) Dichiara inammissibile la domanda svolta in via subordinata da parte attrice nei confronti del convenuto D.M..
- 5) Condanna il convenuto D. A. al pagamento, in favore di Alfa Srl, delle spese di lite, che liquida in € 3.628,00 per compenso, in € 545,00 per anticipazioni, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.

Reggio Emilia, 22 marzo 2022

Il Giudice

dott. Damiano Dazzi